



Unité des Communes
valdôtaines
Mont - Émilium

bameau Champeille, 8
11020 Quart (AO)

COPIA
Verbale di Deliberazione
della Giunta

NUMERO 36

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COME ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 AI SENSI DEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TORIF DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF PER L'AMBITO TARIFFARIO UNITÉ MONT-ÉMILIUM.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **14:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la **GIUNTA** dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilium, sotto la presidenza del Sig. **MARTINET Michel**.

Sono convenuti i Sigg.ri:

NOMINATIVO	DELEGATO	PRESENTE
MARTINET MICHEL		Si
FILIPPINI ANGELO		Si
MENABREAZ BRUNO		Si
BORBAY RONNY		Si
NICOLETTA MATTIA		No
DESAYMONET RICCARDO		Si
ROSSET CAMILLO		Si
BERTHOLIN FABRIZIO		Si
CHENEY PAOLO		Si
BIONAZ ANDREA		Si

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario **Dott.ssa Cristina Machet**.

AVENDO RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE SI DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

LA GIUNTA

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che all'articolo 1, commi dal 639 al 731, ha istituito la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, comprendente la tassa sui servizi TASI, l'IMU e la tassa sui rifiuti TARI, quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e, in particolare, l'articolo 1, comma 738, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); ... omissis.”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'articolo 1, comma 527, che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di:

- “f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;”*

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto *“Regolamento recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, avente ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”*, convertito con modificazioni in legge 221 del 2012, il quale, all'articolo 3bis, comma 1 bis, ha confermato che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe destinate all'utenza, l'affidamento della gestione e il relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, avente ad oggetto *“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”* che ha individuato gli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la Regione autonoma Valle d'Aosta nei sotto ambiti territoriali ottimali (subATO), ai fini della gestione delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- l'articolo 7, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 31/2007 che disciplina le funzioni organizzative e tecnico-amministrative relative alle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani attribuendole alla competenza delle Comunità montane e della città di Aosta, che costituiscono autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 225, del 15 febbraio 2013, con la quale è stato disposto che l'autorità di subATO definisce le percentuali dei costi di gestione del servizio rifiuti che i Comuni devono inserire nel proprio piano economico del medesimo servizio;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, avente ad oggetto *“Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”* e, in particolare, l'articolo 16 *“Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito sovracomunale per*

il tramite delle Unités”, tra i quali, alla lettera d) sono compresi i servizi connessi al ciclo dei rifiuti;

- *il Piano regionale di gestione dei rifiuti, così come aggiornato in base alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell’entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;*
- *le deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), rispettivamente: n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;*
- *i provvedimenti di ARERA che hanno introdotto il nuovo MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e successivi provvedimenti attuativi, ovvero: deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

VISTA la comunicazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta datata 11 febbraio 2020, prot. n. 1124, avente ad oggetto “Applicazione del nuovo metodo tariffario MTR approvato da ARERA” con la quale la Regione ha comunicato di aver individuato i subATO come ETC per la predisposizione e l’approvazione dei PEF;

DATO ATTO che per la gestione dei rifiuti si è reso necessario costituire i nuovi subATO procedendo ad una fusione dei subATO preesistenti, coincidenti con le Unités des Communes Valdôtaines e precisamente:

- subATO A: Unités Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc
giuste deliberazioni della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 62 del 20 dicembre 2017 e Valdigne-Mont-Blanc n. 3 del 26 gennaio 2018 aventi ad oggetto “Approvazione della convenzione tra le unités des communes valdôtaines Mont-Emilius, Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti”;
- subATO B: Unités Mont-Emilius e Grand-Combin
giuste deliberazioni della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 72 del 18 dicembre 2017 e Grand-Combin n. 59 del 18 dicembre 2017 aventi ad oggetto “Approvazione della bozza di convenzione tra le unités des communes valdôtaines Mont-Emilius, Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti”;

DATO ATTO che, come stabilito nelle convenzioni di cui al punto precedente, a decorrere dal 1° ottobre 2018 è stato costituito il Servizio Associato Rifiuti (SAR), facente capo all’Unité Grand-Paradis, che gestisce il servizio rifiuti per conto dei due subATO sopra indicati;

CONSIDERATO che in attesa dell’avvio della gestione al livello dei nuovi subATO sopra indicati, la gestione è ancora effettuata tramite il SAR per conto dei vecchi subATO, coincidenti con le Unités des Communes Valdôtaines;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l’Autorità ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l’obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l’utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

EVIDENZIATO nella suddetta deliberazione, con l’obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono stati previsti dei nuovi standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) dovranno scegliere, entro il 31 marzo 2022, uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell’incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all’adeguamento agli obblighi all’interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell’eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l’adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l’adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell’utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 3.1 dell’Allegato A (TQRIF) alla suddetta deliberazione che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

PRESO ATTO che, nella propria Delibera, ARERA ha confermato che:

- ogni singolo Gestore dovrà adottare un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del TQRIF e recante, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione dello schema regolatorio di riferimento, degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’ETC;

- in caso di pluralità di Gestori dei singoli servizi, l'ETC dovrà integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli Gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;

DATO ATTO che entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente Territorialmente Competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato.

e che in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A TQRIF);

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento dei costi per la gestione del servizio rifiuti, anche per attività non ascrivibili al subATO, che si ripercuote sugli utenti, e che, inoltre, l'attuale situazione economica sconta le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare una ricognizione sulla gestione del servizio attualmente in essere e che, alla luce delle relative risultanze e di quanto sopra evidenziato, si ritiene indispensabile contenere l'incremento dei costi derivanti dagli standard qualitativi previsti dalla citata normativa;

RITENUTO, pertanto, che il livello qualitativo e gli standard raggiungibili nel periodo 2023/2025 possano essere inizialmente inquadrati nello schema I – livello qualitativo minimo per l'ambito tariffario unico coincidente con i Comuni facenti parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius e per comodità di seguito richiamati:

N.	Comune
1	Brissogne
2	Charvensod
3	Fénis
4	Gressan
5	Jovençon
6	Nus
7	Pollein
8	Quart
9	Saint-Christophe
10	Saint-Marcel

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, espresso dal Segretario in riferimento al presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della

Legge regionale del 19 agosto 1998, n. 46 recante “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dall’articolo 49 bis della Legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.*”;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Associato Rifiuti in riferimento al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.*”;

DOPO discussione ed esame in merito;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti in forma palese;

DELIBERA

1. Di determinare – per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate e che qui si intendono espressamente richiamate e approvate – gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I – livello qualitativo minimo di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/RIF dell’unico ambito tariffario coincidente con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.
2. Di dar mandato al Servizio Associato Rifiuti per gli adempimenti di competenza.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michel Martinet

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Cristina Machet

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze

X	In ordine alla legittimità (LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)	IL SEGRETARIO F.to Dott.ssa Cristina Machet
X	In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi della Legge Regionale 22/2010)	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI F.to Ing. Damiano Rossi
	In ordine alla regolarità contabile (ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to Dott. Edoardo Boscardin

Quart, li 20/04/2022

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 21/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52/bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998.

Quart, li 21/04/2022

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Cristina Machet

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 52/ter della L.R. 07.12.1998, n. 54.

Quart, li 21/04/2022

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Cristina Machet

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Quart, li 21/04/2022

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Cristina Machet